

COMUNE DI CORDIGNANO

STATUTO

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del
08/09/2000.**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI, PROGRAMMATICI E CARATTERI DISTINTIVI

art. 1

AUTONOMIA DEL COMUNE

1. Il Comune di Cordignano è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi della Repubblica, dalla Regione Veneto e dal proprio Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi, statali e regionali.
3. Collega - secondo il principio della piena autonomia - le proprie attività ed iniziative ai principi della programmazione statale - regionale e provinciale, perseguendo criteri di buona amministrazione nel rispetto dei principi della Costituzione - della Legge, nonché degli usi e tradizioni locali.

art. 2

TERRITORIO, SIMBOLI UFFICIALI E LORO UTILIZZO

1. Il Comune di Cordignano è costituito dalle popolazioni e dai territori del Capoluogo (che comprende le località di Silvella e di Pine' e dalle frazioni di Villa di Villa, Ponte della Muda e Pinidello (formato dalle località di S. Rocco e S. Stefano).
2. Il territorio Comunale confina con quelli di Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Colle Umberto, Godega di S. Urbano, Orsago, Gaiarine nella Provincia di Treviso e con i Comuni di Sacile e Caneva nella Provincia di Pordenone.
3. Esso si estende per 21Kmq.
4. Il territorio Comunale è inserito storicamente nell'area di gravitazione del Vittoriese nell'ambito della zona Nord-Orientale della Marca Trevigiana e dell'area geografica dell'Alto Livenza.

5. Il Municipio ha sede nel Capoluogo, gli Uffici possono essere ubicati anche in altre sedi. Gli organi del Comune possono esser convocati anche in sedi diverse.
6. I simboli ufficiali del Comune sono
 - a. lo stemma
 - b. il gonfalone
 - c. il sigillo.
7. Lo stemma, approvato con decreto del Capo del Governo - Primo Ministro, Segretario di Stato - in data 06.09.1928 (in seguito a delibera podestarile n. 21 di prot. del 20.01.1928) rappresenta nella descrizione miniata:
"d'azzurro al leone sinistrato, d'oro, con la fascia di rosso attraversante, addestrato da due stelle pure d'oro, una in capo e l'altra in punta. Ornamenti esteriori da Comune".
8. Il gonfalone approvato con delibera podestarile n. 418 di prot. del 31.01.1931.
9. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune e in corona la dicitura: "Comune di Cordignano - Provincia di Treviso".
10. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.
11. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3.06.1986.
12. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente, all'Amministrazione comunale. È fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.
13. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti o Associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità'.

art. 3

FINALITA'

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche della Comunità senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

2. Ispira la propria attività al raggiungimento dell'affermazione dei valori umani della persona e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali nel rispetto dei principi dell'equità e della solidarietà nonché per superare gli squilibri economici e sociali presenti nella comunità'.
3. Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna e pertanto nella Giunta Comunale, nelle Commissioni Comunali, nelle commissioni speciali, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società', nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna favorirà un'adeguata presenza di entrambi i sessi.
4. Nell'esercizio delle proprie competenze favorisce e sviluppa, anche attraverso forme associative e/o apposite conferenze, i rapporti di collaborazione e cooperazione con altri Enti Locali per le realizzazioni di interesse comune, con particolare riguardo agli Enti della fascia pedemontana compresi nella Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane e delle aree geografiche della sinistra Piave e dell'Alto Livenza. Aderisce alle associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione dei comuni interessi delle collettività locali.
5. Nell'ambito delle proprie funzioni favorisce e sviluppa forme di cooperazione anche con le collettività locali di altri Stati ritenute utili ai fini dello sviluppo della propria comunità'.
6. L'organizzazione della struttura è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e servizi e si basa su criteri che individuano responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli di indirizzo e controllo politico da quello della gestione amministrativa.

art. 4

TUTELA DELLA SALUTE

SERVIZI E INTERVENTI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro alla tutela della maternità' della prima infanzia e della terza età'.
2. Opera, anche con il concorso del volontariato, per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, promuovendo iniziative, servizi e metodologie atte a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione. Assicura altresì anche con il concorso economico di terzi, il mantenimento e/o l'inserimento nel tessuto delle relazioni familiari e sociali di appartenenza di soggetti indigenti socialmente disadattati o portatori di handicap.

art. 5

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE,

STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. A tal fine può promuovere un'azione di coordinamento con i Comuni appartenenti, allo stesso contesto territoriale per armonizzare gli interventi e, specificatamente, per:
 - a) la salvaguardia dell'ambito naturalistico del bacino del Fiume Meschio,
 - b) la salvaguardia dell'ambito naturalistico del Bosco del Cansiglio,
 - c) la regolazione delle risorse idriche e la razionalizzazione della loro distribuzione,
 - d) lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla presenza dell'uomo nel territorio.
3. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico promuovendone il recupero e garantendone il godimento da parte della collettività'.

art. 6

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI,

DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, di tradizioni locali e di mestieri non più esercitati.
2. Concorre alla frequenza della scuola materna, al pieno adempimento dell'obbligo scolastico, favorendo l'accesso ai vari gradi di istruzione e della formazione professionale nel rispetto del principio della libertà di istruzione, così come riconosciuto dalla Costituzione.
3. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e le attività turistiche, sociali e giovanili.
4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune si avvale delle strutture esistenti, favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive e promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, agli organismi di volontariato ed alle associazioni.
5. Le strutture comunali esistenti sono:
 - a) la biblioteca civica
 - b) la Pro Loco di Cordignano

art. 7

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- 1 Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:
 - a) alla tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;
 - b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
 - c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
 - d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;
 - e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
 - f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità del traffico e della circolazione;
 - g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ,
 - h) ed all'interesse pubblico e generale, tenendo in considerazione anche quelle esistenti.

art. 8

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del terziario, coordina le attività commerciali, favorendone l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo mediante idonei Piani, al fine di garantire ai cittadini funzionalità, fruibilità e qualità del servizio.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'Industria e dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed un incremento dei livelli di occupazione e di reddito.
3. Sviluppa le attività turistiche ed agrituristiche promuovendo il rinnovamento e ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative, cooperativistiche e consortili fra lavoratori dipendenti e/o autonomi.
5. Favorisce lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse alla montagna valorizzando la professionalità nell'ambito delle tecniche di coltivazione ed incentivando lo sviluppo

dell'azienda familiare e della cooperazione nonché lo studio la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo.

6. Promuove a livello sovracomunale le denominazioni di origine controllata per i vari prodotti agricoli e montani.

art. 9

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE

- 1 Nell'ambito della programmazione economico-sociale e territoriale al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato della Regione e della Provincia, il Comune può avvalersi, per ciascun obiettivo, dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel proprio territorio.

art. 10

PARTECIPAZIONE

- 1 Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini, enti, gruppi ed associazioni alla attività politica ed amministrativa dell'Ente.
- 2 Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti adottati e ne cura, a tal fine, la massima diffusione in forme idonee.
- 3 Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
- 4 Il Comune, per l'esercizio di una pluralità di funzioni o servizi, può promuovere la fusione con uno o più Comuni contermini ove non provveda la Comunità Montana.

art. 11

SERVIZI PUBBLICI

- 1 Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità'.
- 2 I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
- 3 La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;

- c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di consorzi o di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - f) a mezzo di convenzioni con Comuni e/o Province;
 - g) a mezzo di Consorzi con Comuni e/o Province;
 - h) a mezzo di delega alla Comunità Montana.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

art. 12

ORGANI

- 1 Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 13

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

- 1 Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla legge.
- 2 La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
- 3 Il Consiglio Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 4 Il Consiglio rimane altresì in carica fino all'elezione del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 14

FUNZIONI

Il Consiglio Comunale:

- a) rappresenta l'intera Comunita';
- b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
- c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
- d) ha autonomia organizzativa e funzionale;
- e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
- f) svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
- g) impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
- h) ispira la propria azione al principio della solidarietà.

Art. 15

ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale:

- a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;
- b) esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
- c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;

- d) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio Comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla Legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 4 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- e) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni e negli organismi previsti dalla Legge e dagli Statuti.

2. Il Consiglio Comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 16

PRIMA ADUNANZA

- 1 Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 2 La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla:
 - a) convalida dei Consiglieri comunali eletti;
 - b) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice-Sindaco;
 - c) presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da parte del Sindaco;
 - d) discussione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale, in apposito documento, degli indirizzi generali di governo
3. (soppresso).
4. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese ed ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute,
- 5 Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente dagli artt. 1° e 2° del presente Statuto,
- 6 Non si fa luogo ad altri adempimenti se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri Comunali.
- 7 L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

art. 17

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1 Il Consiglio Comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
- 2 Il Sindaco formula l'ordine del giorno sentita, se lo ritiene opportuno, la conferenza dei Capigruppo.
- 3 Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria e d'urgenza dal Sindaco.
- 4 Il Consiglio Comunale può essere convocato, in seduta straordinaria:
 - a) su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali in carica. In tal caso, la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;
 - b) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
5. In caso d'urgenza, il Consiglio Comunale può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri Comunali presenti.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dal Sindaco ed in sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore anziano.

art. 18

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

- 1 L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio e consegnato al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 (cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sedute ordinarie;
 - b) (soppresso)
 - c) almeno 24 (ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza).
- 2 I Consiglieri Comunali residenti fuori Comune hanno l'obbligo di eleggere domicilio nel Comune ai fini della consegna degli ordini del giorno; tale obbligo sussiste anche per i Capigruppo Consiliari per la comunicazione delle delibere di cui al 2° comma art. 45 L.142/90.
- 3 Analogo avviso di convocazione viene inviato al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e per gli effetti del comma 3° dell'art. 98.

art. 19

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

- 1 Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri Assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
- 2 Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
- 3 Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
- 4 Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli eventuali Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto ed, in nessun caso, vengono computati nel numero dei presenti al fine della validità della seduta.

art. 20

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

- 1 Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
- 2 Le nomine e designazioni di competenza dell'Ente, qualora la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, avvengono con voto espresso per scrutinio segreto limitato ad un solo nominativo; risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani d'età. Sono fatte salve le riserve di posti per le minoranze consiliari previste dalla Legge o dai Regolamenti.
- 3 Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono dal voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
- 4 Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

art. 21

PRESIDENZA

- 1 Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o

impedimento il Consiglio Comunale è convocato o presieduto dal Vice Sindaco ed in assenza di quest'ultimo dall'Assessore anziano.

- 2 (soppresso)
- 3 Chi presiede la seduta è investito del potere di far rispettare l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
- 4 Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

art. 22

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

- 1 Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
- 2 Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.

art. 23

VOTAZIONI

- 1 Le votazioni hanno luogo con voto palese.
- 2 Per le deliberazioni concernenti persone ed in tutti i casi previsti dal Regolamento, il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

art. 24

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI

- 1 Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme a chi presiede l'adunanza.
- 1 Qualora il Segretario Comunale sia interessato all'argomento in trattazione e/o debba allontanarsi dall'aula, si procede alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri Comunali presenti alla seduta.
- 2 Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.
- 3 Ogni Consigliere Comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
- 4 Il Regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettifiche

- eventualmente richieste dai Consiglieri Comunali;
b) le modalità secondo cui il verbale può darsi letto.

art. 25

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni salvo specifiche disposizioni di Legge.

art. 26

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si avvale della collaborazione di Commissioni Consiliari permanenti e può istituire Commissioni Consiliari speciali per svolgere inchieste sulla attività Amministrativa del Comune il cui funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento.
2. Tra le Commissioni Consiliari permanenti è compresa la Commissione per la parità tra uomo e donna (Commissione per la pari opportunità) la cui composizione è disciplinata dal Regolamento di cui al comma precedente.
3. Qualora vengano istituite Commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza della stessa è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

art. 27

REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo 1° e al Capo II° del presente Titolo, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

art. 28

IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato, con

piena libertà di opinione e di voto.

- 2 Entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
- 3 L'entità e i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri sono stabiliti dalla Legge.
- 4 Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

art. 29

DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1 I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.
- 2 I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a 6 (sei sedute consiliari consecutive) sono dichiarati decaduti.
- 3 La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
- 4 I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

art. 30

DIRITTI DEL CONSIGLIERE

1. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio.
 - b) presentare all'esame del Consiglio, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo.
 - c) di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
 - d) di esercitare l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla Legge.
2. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

art. 31

DIMISSIONI, SOSPENSIONE, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI

COMUNALI

- 1 Le dimissioni dei Consiglieri Comunali devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Chi presiede la seduta le comunica al Consiglio comunale nella sua prima riunione.
- 2 Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
3. Quando le dimissioni riguardino metà o più dei Consiglieri Comunali assegnati, il Sindaco non può procedere alla convocazione del Consiglio Comunale per la surroga dei Consiglieri Comunali dimissionari, ma deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

art. 32

CONSIGLIERE ANZIANO

- 1 È consigliere anziano il Consigliere colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentato dei voti di preferenza. A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dall'età.

art. 33

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- 1 I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere Comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. I componenti di ciascun gruppo consiliare designano il proprio Capogruppo, dandone comunicazione al Segretario Comunale. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati come segue:
 - a) per la lista di maggioranza, nel Consigliere non componente la Giunta Comunale, che abbia riportato la più alta cifra individuale;
 - b) per le altre liste, nel candidato Sindaco non eletto.
- 2 Il Consigliere Comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri

gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo Consiliare. Qualora tre o più Consiglieri Comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.

- 3 I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

- Sezione I-

PREROGATIVE - ELEZIONE - DURATA - REVOCA

art. 34

LA GIUNTA COMUNALE

- 1 La Giunta Comunale che collabora con il Sindaco ed entra in funzione dopo la comunicazione di cui all'art. 16, c. 2°:
 - a) è l'Organo di Governo del Comune;
 - b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.
 - c) adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale;
 - d) (soppresso).

art. 35

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco, ed è composta dal Sindaco, che la presiede e da un massimo di sei (6) Assessori, fra cui un Vicesindaco. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vicesindaco o, in sua assenza, dall'Assessore anziano, individuato dall'ordine con cui la composizione della Giunta è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.

2. La nomina dei candidati esterni è accompagnata dal curriculum vitae che documenta l'esperienza amministrativa e/o direzionale.
3. Non possono essere nominati coloro che risultano essere stati candidati nelle ultime consultazioni Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali.

art. 36

(soppresso).

art. 37

**INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE**

1. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Assessore non sono, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibili alle medesime cariche.
2. Le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.,
3. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco e degli Assessori.
4. Al Sindaco nonché agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

art. 38

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

1. La Giunta Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco ed all'insediamento della nuova Giunta.
2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.,
3. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca.
4. Le dimissioni da Assessore sono formulate per iscritto al Sindaco.,

5. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli Assessori quando non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento di indirizzi generali approvato dal Consiglio Comunale oppure quando non intervengono a 5 sedute consecutive della Giunta Comunale senza giustificato motivo.
6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione al Consiglio Comunale, ed entrano in carica a comunicazione avvenuta.
7. (soppresso).

art. 39

MOZIONE DI SFIDUCIA - REVOCA DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il Voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2 quinti dei Consiglieri Comunali assegnati.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Il Segretario provvede all'immediata notifica al Sindaco ed al Consigliere anziano.
6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto.
7. (Soppresso).
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e quindi la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

art. 40

DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale; diventano irrevocabili e producono tali effetti trascorsi venti giorni dalla

presentazione al Consiglio.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. Il Segretario comunale deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

art. 41

DECADENZA DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene per:
 - a) sopravvenuta causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale,
 - b) sopravvenuta causa ostativa all'assunzione della carica di Assessore,
 - c) (Soppresso),
2. Per la sostituzione si applicano le disposizioni di cui al comma 6° dell'art. 38.,
3. (Soppresso).

Art. 42

(Soppresso).

- Sezione II-

ATTRIBUZIONI – FUNZIONAMENTO

Art. 43

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta Comunale e' collegiale.
2. (soppresso).
3. (soppresso).
4. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
5. (soppresso).
6. Il funzionamento della Giunta può essere disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 44

FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco, nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio Comunale, adottando al riguardo gli atti qualificanti.
3. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del Conto Consuntivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. bis Compie, comunque, gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco e del Segretario comunale.
5. Alla Giunta comunale in particolare compete:
 - a) (soppressa);
 - b) formulare le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio Comunale, approvare lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
 - c) predisporre e proporre al Consiglio Comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
 - d) approvare i progetti, i programmi esecutivi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale, del Sindaco e del Segretario Comunale;
 - e) (soppressa);
 - f) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio per le operazioni referendarie;
 - g) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale od amministrativo, sia come attore che come convenuto, ed approvare le transazioni;
 - h) (soppressa);
 - i) adottare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;

- l) approvare proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
- m) (soppressa);
- n) accettare o rifiutare lasciti o donazioni;
- o) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
- p) (soppressa).
- q) collaborare con i Revisori dei Conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Istituzioni;
- r) (soppressa).
- s) predisporre un programma per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da sottoporre annualmente al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Art. 45

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco ed, in caso di assenza o impedimento, da chi a norma del presente Statuto lo sostituisce.
- 2) La Giunta Comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza di voti.
Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni adottate e li sottoscrive insieme a chi, a norma di Legge e di Statuto, ha presieduto la seduta.
- 3) Alle sedute della Giunta Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori del conto.
- 4) Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
- 5) Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CAPO IV

I L SINDACO

Art. 46

FUNZIONI

- 1 Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale ed è l'organo responsabile della medesima.
- 2 Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla Legge.
- 3 Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge;
- 4 Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- 5 Al Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale, sono assegnate oltre alle competenze di legge le seguenti attribuzioni in materia di:
 - a) amministrazione;
 - b) vigilanza;
 - c) organizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

Art. 47

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:
 - a1 ha la rappresentanza del Comune;
 - a2 sovrintende e coordina l'attività politica ed amministrativa;
 - a3 impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;
 - a4 nomina i componenti la Giunta Comunale, scegliendo fra loro il Vice Sindaco, ed ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio Comunale;
 - a5 può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa delegata ai singoli Assessori;
 - a6 provvede entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e, sentiti i Capigruppo, alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - a6.1 revoca, qualora ne esistano le condizioni, i rappresentanti di cui al punto a6);
 - a6.2 nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di

collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 08.06.1990, n. 142, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;

- a7 promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società di capitali appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze;
- a8 può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale;
- a9 può delegare gli Assessori ed al Segretario Comunale l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge od il presente statuto non abbia già loro attribuito;
- a10 promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- a11 coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche, in relazione alle manifestate esigenze della collettività';
- a12 adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal Regolamento al Segretario Comunale;
- a13 adotta ordinanze ordinarie;
- a14 rilascia le autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- a15 emette i provvedimenti delle occupazioni d'urgenza e degli espropri.
- a16 assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- a17 adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta Comunale e del Segretario Comunale;
- a18 determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali, sentita la Giunta Comunale;
- a19 stipula in rappresentanza del Comune i contratti già conclusi, qualora gli stessi siano rogati dal Segretario Comunale;
- a20 assume attività di iniziativa d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- b1 acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b2 promuove, tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera

attività del Comune;

- b3 controlla l'attività urbanistica ed edilizia direttamente o tramite un Assessore;
- b4 può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;
- b5 impartisce direttive al servizio di Polizia Municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività ed adottando in materia gli specifici provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
- c1 convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale;
- c2 stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno della seduta della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;
- c3 esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio Comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- c4 risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale;
- c5 riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 48

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

- 1 Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

- 2 Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed

igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

- 3 Se il provvedimento contingibile e urgente è rivolto a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
- 4 Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

art. 49

DECADENZA E SOSPENSIONE DALLA CARICA DI SINDACO

- 1 Il Sindaco decade:
 - a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
 - b) (soppresso).
 - c) per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla Legge;
 - d) per le dimissioni di oltre la metà degli Assessori.
- 2 Il Sindaco è sospeso dalle funzioni qualora esistano le condizioni di cui all'art. 15 comma bis, della Legge 19.03.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18.01.92, n. 16.

art. 49 bis

FUNZIONI SOSTITUTIVE

- 1 Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 19.03.1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della Legge 18.01.1992, n. 16.
- 2 Il medesimo sostituisce il Sindaco fino all'elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale per dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del medesimo.
- 3 In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'Assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

CAPO V

RESPONSABILITÀ - OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 50

RESPONSABILITA'

- 1 Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
- 2 Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si inseriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere conto della loro gestione.

art. 51

ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI CONSEGUENTI AL MANDATO E FUNZIONI

Il Comune può assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 52

OBBLIGO DI ASTENSIONE

- 1 I componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti del Comune o degli Enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio, anche professionale, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o di Enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
- 2 Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
- 3 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario Comunale.

CAPO VI

MUNICIPI

Art. 53

ISTITUZIONE - NORME ELETTORALI

1. Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del presente Statuto e qualora la legge regionale, in attuazione agli artt. 11 e 12 della Legge 142 dell' 08.06.1990, disponesse l'istituzione di Municipi, l'elezione del Pro-Sindaco e dei due Consultori per ciascun Municipio è regolata dalle disposizioni del presente Capo e dal Regolamento Comunale.
2. Le elezioni sono disposte con decreto del Sindaco, contemporaneamente all'indizione delle elezioni comunali.
3. La presentazione delle liste avviene nei termini previsti per la presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio Comunale, con sottoscrizione da parte di elettori del Municipio che rappresentino almeno 1/20 della popolazione residente; nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti e le liste presenti nell'ultimo Consiglio Comunale.
4. Le funzioni che, secondo la legge elettorale comunale, sono svolte dalla Commissione Elettorale Circoscrizionale, sono adempiute dalla Commissione Elettorale Comunale.
5. L'Ufficio della prima sezione del Comune con popolazione non inferiore a 500 abitanti si costituisce in ufficio centrale. Alle operazioni di scrutinio e di proclamazione della lista che ottiene il maggior numero di voti, si procede subito dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio relative all'elezione del Consiglio Comunale.
6. Il Comune provvede alle spese aggiuntive, relativamente alla stampa dei manifesti, delle schede, dei verbali, alla fornitura delle urne, alla maggiorazione del compenso ai componenti del seggio ed a tutto quanto concerne l'espletamento delle operazioni elettorali.
7. I Municipi durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale e cessano nel caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio stesso.

Art. 54

FUNZIONI

Con il Regolamento Comunale vengono stabilite le funzioni delegate ai Municipi, l'esercizio dell'attività del Pro-Sindaco e dei due Consultori, che ne rispondono al Consiglio Comunale, nonché le forme di partecipazione dei cittadini del Municipio.

Il Regolamento Comunale stabilisce altresì le indennità di carica del Pro-Sindaco e dei due Consultori.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 55

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica, sociale e culturale della comunità.
2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.

art. 56

VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:
 - a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti singoli campi di attività;
 - b) il libero accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi;
 - c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
 - d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;
 - e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali il bilancio di previsione, i piani urbanistici commerciali e le attività assistenziali.
2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
3. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi, in relazione alle risorse disponibili, alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

art. 57**ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE**

1. Viene istituito "l'albo comunale delle associazioni e del volontariato".
2. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'Amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;
 - b) lo Statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini e l'assenza di fini di lucro;
 - c) avere almeno 9 (nove soci);
 - d) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

art. 58**CONSULTAZIONI**

Prima dell'approvazione o dell'adozione di particolari atti amministrativi riguardanti l'assetto urbanistico - territoriale e ambientale, la Giunta Comunale può promuovere la consultazione della popolazione o della parte di essa direttamente interessata, nonché delle parti sociali.

art. 59**ISTANZE - PETIZIONI - INTERROGAZIONI - PROPOSTE**

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni, interrogazioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, dà comunicazione dell'esito entro 60(sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse. Entro lo stesso termine, se del caso, verrà attivata la Commissione di cui al successivo art. 60.

art. 60

DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, si esercita mediante la presentazione al Comune di proposte debitamente relazionate.
2. La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno 200 (duecento) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale può essere sottoscritta da elettori del Comune in un numero almeno pari ad un quarto della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente riferita alla frazione od alle frazioni interessate di cui all'articolo 2.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine;
 - d) materie che non siano di competenza esclusiva degli organi istituzionali del Comune.
5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a sensi di legge.
6. La Commissione Affari Generali, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e ne riferisce al Sindaco, il quale è tenuto a convocare il Consiglio Comunale entro un termine non superiore a 30 giorni per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.
7. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

art. 61

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il referendum consultivo.
2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale nonché i cittadini stranieri residenti in Comune da almeno un anno.
3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente è escluso nelle seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;

- b) tributi locali le tariffe e il bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine;
 - e) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
 - f) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni.
- 4 L'iniziativa del Referendum può essere presa:
- a) dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) da almeno 600 (seicento cittadini iscritti nelle liste elettorali del ,Comune.
- 5 Il Referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 6 È obbligatorio lo svolgimento del referendum prima di procedere alla costituzione di una unione di Comuni o di fusione con altro Comune.

art. 62

RICHIESTA DI REFERENDUM

- 1 La richiesta di Referendum deve contenere il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione; descritto in termini chiari ed intelleggibili e sottoscritto dai richiedenti. Le firme dei proponenti devono essere autenticate ai sensi di Legge.
- 2 Le norme contenenti modalità di presentazione, di ammissione e di attuazione del Referendum consultivo sono stabilite con apposito Regolamento. L'ammissione della proposta Referendaria è sottoposta alla decisione di apposita Commissione, di nomina consiliare, prevista dal citato Regolamento.
- 3 In ogni caso non possono essere proposti Referendum consultivi nel periodo intercorrente tra l'indizione dei comizi elettorali e l'insediamento dell'apposita Commissione prevista dal comma precedente.
- 4 Il Referendum non produce alcun effetto se non vi partecipa più del 45% degli aventi diritto al voto.

art. 63

EFFETTI DEL REFERENDUN CONSULTIVO

- 1 Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale per l'assunzione dei provvedimenti deliberativi derivanti dall'esito della consultazione referendaria.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

art. 64

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla Legge, il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

art. 65

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- 1 Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti,
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a),b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità previste

nell'apposito Regolamento.

3. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valer soltanto dal soggetto e al cui interesse la comunicazione è prevista.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

art. 66

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione nonché lo Statuto e i Regolamenti comunali.

art. 67

DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina, altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
2. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, questa individua l'Ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

art. 68

L'AZIONE POPOLARE

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative.

2. La Giunta Comunale, ove il Giudice ordini l'integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

art. 69

DIFENSORE CIVICO

1. È istituito l'ufficio del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
2. Al Difensore Civico viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e, pertanto, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale degli organi comunali.

art. 70

ATTRIBUZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta di cittadini o di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi, nei confronti dei cittadini, dell'Amministrazione Comunale, delle aziende speciali, delle Istituzioni, dei concessionari di servizi, dei consorzi e di società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio Comunale.
2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato può intervenire presso l'Amministrazione Comunale o i responsabili degli uffici competenti, per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi, indicando un congruo termine per la risposta.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, le notizie relative ai singoli provvedimenti per i quali sia stato interessato.
4. Ha diritto di ottenere, a richiesta e senza oneri di spesa, copia degli atti dell'Amministrazione Comunale e dagli Enti o Aziende dipendenti.
5. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
6. È fatto salvo il ricorso alla autorità giudiziaria nel caso di ipotesi di reato ravvisato nel corso della propria attività'.

7. Entro il mese di febbraio presenta al Sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente indicando le eventuali disfunzioni riscontrate gli interventi eseguiti e le proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa, la relazione viene discussa dal Consiglio Comunale nella sua prima riunione.
8. In casi di particolare importanza il Difensore Civico può effettuare specifiche segnalazioni che il sindaco è tenuto ad iscrivere all'O.D.G. della prima adunanza del Consiglio Comunale.
9. I Consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico.

art. 71

NOMINA E DURATA IN CARICA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed a scrutinio segreto, con il voto favorevole, dei due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta, e la nomina è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini residenti nel Comune che, per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridica ed amministrativa.
3. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e fino alla nomina del successore che deve avvenire entro il termine di cui all'art. 32, 2° comma, lett. N) della Legge 08.06.1990 n. 142 e può essere riconfermato una sola volta.
4. Il Difensore Civico prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

art. 72

REVOCA, DISPENSA E DECADENZA D'UFFICIO

1. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina.
2. Può altresì essere dispensato dal servizio per dimissioni volontarie.
3. Decade dall'Ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana, per suo trasferimento in altro Comune o per una delle cause di incompatibilità di cui al successivo articolo.

4. Il Consiglio dovrà essere convocato, per la nomina del successore, nel termine previsto dal 3° comma dell'art. 71.

art. 73

INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere designati all'ufficio del Difensore Civico i:
 - a) parlamentari, consiglieri regionali, provinciali, comunali e/o coloro che risultano essere stati candidati nelle ultime consultazioni comunali, provinciali, regionali e/o nazionali.
 - b) componenti del Comitato provinciale di controllo.
 - c) amministratori di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica ovvero dirigente di ente o impresa vincolata con il Comune da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
 - d) cittadini che hanno ricoperto l'incarico di Consigliere Comunale nel precedente quinquennio.

art. 74

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

- 1 L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale dotati di quanto necessario per il suo funzionamento.
- 2 Al Difensore Civico compete una indennità di carica definita dal Consiglio Comunale.

art. 74 bis

DIFENSORE CIVICO COMUNITARIO

- 1 Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione del Difensore Civico in convenzione con altri Comuni o la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane. In tal caso la convenzione disciplina l'elezione, le prerogative e i mezzi del Difensore Civico, nonché i suoi rapporti con il Consiglio della Comunità Montana e con i singoli Consiglieri Comunali.

art. 75

MODALITÀ E PROCEDURE DI INTERVENTO

- 2 Il Regolamento disciplina le Modalità e le procedure d'intervento del Difensore Civico.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

art. 76

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

- 1 Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale.
- 2 Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

art. 77

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- 1 Gli uffici sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini ed assicura la legalità, l'imparzialità, il giusto procedimento ed il buon andamento dell'amministrazione, utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.
- 2 L'ordinamento degli uffici è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta Comunale. Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici ed ai servizi da essi erogati.
- 3 L'organizzazione del lavoro del personale comunale è improntata, secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi istituzionali e le determinazioni adottate dal Segretario Comunale, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.

- 4 Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici.
- 5 Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi e le disposizioni vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

art. 78

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- 1 L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e dev'essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'organizzazione e dell'unità operativa;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e delle funzioni attribuite ai soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.
2. L'articolazione della struttura organizzativa del Comune in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni è demandata al regolamento.
3. Il regolamento organico del personale disciplina in particolare:
 - a) la dotazione organica;
 - b) le modalità di assunzione e di cessazione dal servizio;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;
 - e) i diritti e i doveri;
 - f) le sanzioni disciplinari secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla

legge e dagli accordi collettivi nazionali.

5. Il Regolamento disciplina le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della Legge 142/90.

art. 79

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente:
 - a) è capo del personale;
 - b) dirige e coordina gli uffici ed i servizi avvalendosi dei responsabili dei servizi;
 - c) esercita le funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti;
 - d) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - e) presenta al Sindaco relazioni sull'andamento dei servizi;
 - f) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione;
 - g) partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni, assicurando, anche a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
2. Spettano al Segretario Comunale tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, il presente statuto ed i regolamenti espressamente non riservano agli organi di governo del Comune.
3. Spetta, inoltre, al Segretario Comunale:
 - a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
 - b) rogare i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse od è destinatario;
 - c) presiedere le commissioni di concorso, costituite e disciplinate da apposito regolamento;
 - d) esprimere il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale;

- e) sovrintendere ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
 - f) ordinare i beni ed i servizi nei limiti degli impegni assunti con deliberazione della Giunta Comunale;
 - g) liquidare le spese derivanti da regolare impegno o contratto;
 - h) emanare e sottoscrivere i provvedimenti anche a rilevanza esterna ed a contenuto vincolato;
 - i) liquidare compensi ed indennità al personale, già previsti e determinati per legge o regolamento, preventivamente autorizzati e nei limiti deliberati;
 - j) adottare provvedimenti di mobilità interna;
 - k) proporre provvedimenti disciplinari, contestare addebiti, indirizzare richiami scritti ed adottare la sanzione della censura;
 - l) adottare i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri Comunali e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e disporre il rilascio di copie di documenti amministrativi secondo le modalità previste dall'apposito regolamento;
 - m) stipulare i contratti nei quali non interviene quale ufficiale rogante.
- 4 Il Segretario Comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei servizi e del personale comunale.
- 5 Il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi istituzionali soluzioni e proposte in ordine al funzionamento ed all'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili al fine di assicurare la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

art. 80

ALBO PRETORIO

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. La Giunta Comunale individua un apposito spazio, di facile accessibilità, da destinare ad «Albo Pretorio» per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi al precedente comma

avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. L'Amministrazione Comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, CONSORZI, CONVOCAZIONI, E ACCORDI DI PROGRAMMA A PARTECIPAZIONE COMUNALE

art. 81

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale nelle forme previste dal precedente art. 11. (Modalità di gestione dei servizi pubblici non riservati dalla Legge al Comune).
2. Il Comune per l'esercizio di servizi e funzioni e per l'attuazione di opere, interventi e programmi uniforme, altresì, la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri Enti interessati.
3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.
4. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società regola le finalità l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività sia svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione conformemente agli indirizzi di cui agli articoli seguenti.

art.82

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la

gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

art. 83

CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La Concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli quantitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini – utenti - la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più efficaci e favorevoli per il Comune. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali, oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia.

art. 84

AZIENDA SPECIALE

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica e imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e di Revisori dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Anche su proposta del Consiglio Comunale, il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
6. Su proposta del Sindaco, il Consiglio comunale procede alla sostituzione del Presidente o dei componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco stesso.
7. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità, ed è nominato dalla Giunta.
8. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali e verifica i risultati della gestione.
10. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
11. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

art. 85

ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione, e la revoca del Presidente del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 60.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità, nominato dalla Giunta.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso

l'equilibrio fra costi e ricavi compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale:
 - a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
 - d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
 - e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

art. 86

SOCIETA' DI CAPITALI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche. Il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società'.
4. Il Comune inoltre, per la gestione di servizi o per il raggiungimento di interessi generali, può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità ed i criteri stabili dalla vigente normativa in materia.
5. Lo Statuto della Società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

art. 87

CONSORZI

1. Il Consiglio comunale per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, qualora questa partecipi al consorzio, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
 - b) Il Consiglio d'amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto;
 - c) il Presidente, eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dallo Statuto.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

art. 88

CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatoria previste dalla legge.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

art. 89

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio Comunale.
5. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla Legge.

art. 90

VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività'.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura

dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

art. 91

PERSONALE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della Legge 08.06.199 n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

art. 92

DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla Legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Il Sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione di nuove costruzioni e di acquisizioni si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

art. 93

UTILIZZAZIONE E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. Il Sindaco adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili dei servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e nella conservazione dei beni comunali. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.
2. Il Sindaco designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività.
3. I beni patrimoniali disponibili debbono, di regola, essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme in materia. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per i beni immobili e dalla Giunta comunale per i beni mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie.

art. 94

RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune ha potestà impositiva e, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite alla Regione, persegue il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante l'analisi delle necessità, la determinazione delle priorità, la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative ai tributi ed ai corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

art. 95

RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. Il Sindaco attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate prioritariamente per il finanziamento del programma d'investimenti.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2.

art. 96

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta preventivamente i criteri per la loro impostazione definendo i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

art. 97

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Con lo schema di bilancio annuale la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni.
2. Il programma, da approvarsi con successivo specifico provvedimento autonomo, comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e per gli investimenti previsti per il primo anno, l'elencazione specifica di ciascuna opera o di ciascun investimento ed il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
3. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nel bilancio annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale e pluriennale approvato.

art. 98

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio Comunale nomina a scrutinio segreto, con voto limitato a due nominativi, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti con le modalità ed i requisiti previsti dalla legge. La proposta di nomina dei Revisori dei Conti dev'essere accompagnata da curriculum vitae di ciascun candidato e dalla dichiarazione di accettazione.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e dello statuto, al loro incarico.

Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di

indirizzo. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune.

I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la dirigenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di approvazione del conto consuntivo.

art. 99

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di approvazione del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri Comunali presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

art.100

APPALTI E CONTRATTI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e di servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

- fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
- 3 Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
 - 4 Alla stipulazione dei contratti, qualora rogati dal Segretario Comunale, in rappresentanza del Comune, interviene il Sindaco od in sua vacanza il Vice Sindaco.

art. 101

CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo delle organizzazioni.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta comunale propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

art. 102

TESORERIA E RISCOSSIONE

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che garantisca un efficiente, puntuale e regolare servizio.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite

dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate il Consiglio Comunale decide, secondo l'interesse del Comune, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi che comportano maneggio di denaro fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I

REGOLAMENTI

art. 103

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
- 3 Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
- 4 I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principi costituzionali, con le leggi e con i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme di carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva;
 - e) non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge.
- 5 I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:
 - a) per espressa dichiarazione del Consiglio Comunale;
 - b) per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;
 - c) con l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.
- 6 Spetta al Sindaco od al Vice Sindaco, in sua assenza od impedimento, ed agli Assessori a ciò delegati adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti comunali.

art. 104**PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE**

1. L'iniziativa per l'adozione e/o modifica dei regolamenti comunali spetta:
 - a) a ciascun Consigliere Comunale;
 - b) alla Giunta Comunale;
 - c) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, a'sensi del TITOLO III- CAPO I - del presente Statuto.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.
3. Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento sono depositati per quindici giorni presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data pubblicità con avviso affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici.
4. I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati per una seconda volta all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
5. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

CAPO II**ORDINANZE DEL SINDACO****art. 105****ORDINANZE ORDINARIE**

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco od, in sua assenza o impedimento, il Vice Sindaco e gli Assessori a ciò delegati, emettono ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati, secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad edempiere.

art. 106**ORDINANZE STRAORDINARIE**

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che

minacciano l'incolumità dei cittadini. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura il pericolo che s'intende prevenire od eliminare.

2. L'ordinanza deve essere notificata nelle forme di legge agli interessati.
3. Se l'ordinanza adottata a' sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio addebitando le spese agli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco le suddette ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce a' sensi del presente statuto.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 107

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della L. 142/90.

art. 108

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
6. Con l'entrata in vigore dello statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con la legge 8 giugno 1990, n. 142 ed il presente statuto, sino alla loro revisione.
8. La revisione dei vigenti regolamenti e la approvazione di quelli previsti dal presente Statuto, esclusi quelli di contabilità e per la disciplina dei contratti, da approvarsi in tempi più ristretti, sono deliberate entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

-----*-----